

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1823

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei
tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950

Seduta del 14 febbraio 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — il 5 aprile 1950 è stato firmato l'Accordo per i trasporti aerei fra l'Italia ed il Portogallo e per l'esercizio di linee regolari allo scopo di intensificare e migliorare le comunicazioni ed il traffico aereo tra i due Paesi.

Tale Accordo, basato sulla Convenzione di Chicago e su una completa reciprocità, permette all'Italia di istituire, a mezzo di proprie imprese aeree, dei servizi fra il nostro Paese, il Portogallo ed oltre.

Vi si stabiliscono poi, le norme per la scelta delle imprese aeree autorizzate ad effettuare il traffico, le disposizioni doganali, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sui territori delle Parti contraenti da parte delle imprese aeree, le modalità per la modifica e per la denuncia dell'Accordo nonché una clausola arbitrare per la soluzione di eventuali controversie.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

ACCORDO PER I TRASPORTI AEREI TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO PORTOGHESE desiderando concludere un accordo per promuovere, su base di reciprocità, le comunicazioni aeree regolari tra i loro rispettivi territori, convengono quanto segue:

ART. 1.

Ai fini del presente Accordo e del suo allegato, salvo nei casi ove il testo provveda altrimenti:

- a) l'espressione « Autorità Aeronautiche » significa:
 - nel caso che si riferisca all'Italia
il « Ministero della Difesa — Aeronautica — Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo » o qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal « Ministero della Difesa — Aeronautica — Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo ».
 - nel caso che si riferisca al Portogallo
il « Ministério das Comunicações — Direcção Geral da Aeronáutica Civil » o qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal « Ministério das Comunicações — Direcção Geral de Aeronáutica Civil »;
- b) l'espressione « Impresa designata » indica un'Impresa che le Autorità Aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano indicato, per iscritto, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente quale impresa che la prima Parte intende designare, ai termini dell'articolo 3 del presente Accordo per svolgere attività sulle rotte indicate nella rispettiva comunicazione.
- c) la parola « territorio » ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944;
- d) si applicano al presente Accordo ed al suo allegato, le definizioni contenute nei paragrafi a), b) e d) dell'articolo 96 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.

ART. 2.

Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto di stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali specificati nell'allegato. Tali rotte e servizi potranno avere inizio immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tale diritto è riconosciuto.

ART. 3.

a) Ciascuno dei servizi menzionati nell'articolo precedente avrà inizio non appena la Parte Contraente interessata abbia designato la Compagnia o le Compagnie di trasporto aereo alle quali spetterà la relativa gestione ed appena l'altra Parte Contraente abbia dato la necessaria autorizzazione. Tale autorizzazione non potrà essere riusata se la Compagnia o le Compagnie designate risponderanno ai requisiti indicati in questo articolo e nell'articolo 8. Prima di iniziare la gestione prevista in questo Accordo la Compagnia designata da una delle Parti Contraenti può essere obbligata a provare alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la sua idoneità a tale gestione ai sensi delle leggi e dei regolamenti da esse normalmente applicati. Nelle aree di ostilità o di occupazione militare, l'inizio della gestione è inoltre subordinato all'approvazione delle competenti Autorità militari.

b) Resta inteso che ciascuna delle Parti Contraenti, cui questo Accordo conferisce diritti commerciali, deve farne uso nel più breve termine, salvo il caso dell'impossibilità temporanea.

ART. 4.

I diritti di gestione aerea precedentemente concessi da ciascuna delle Parti Contraenti a terzi Stati e Compagnie di Trasporto aereo continuano ad avere vigore nei termini in cui furono concessi.

ART. 5.

a) Le tasse e gli altri oneri fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti imponga o permetta di imporre alle Imprese designate dall'altra Parte Contraente per l'uso degli Aeroporti e per ogni assistenza agli aeromobili dell'altra Parte, dovranno essere equi e ragionevoli e non più elevati di quelli che sarebbero dovuti per lo stesso scopo dalle Imprese nazionali che gestiscono analoghi servizi di trasporto aereo internazionale.

b) I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento introdotti o imbarcati sul territorio dell'altra Parte, per l'uso esclusivo degli aeromobili impiegati dalla prima Parte per gestire i servizi specificati nell'allegato al presente Accordo, godranno presso l'altra Parte Contraente, per quanto riguarda i diritti di dogana, le spese d'ispezione o qualsiasi altro diritto fiscale, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle Imprese nazionali o straniere che gestiscono regolarmente i trasporti aerei internazionali.

c) Gli aeromobili impiegati nei servizi specificati nell'allegato al presente Accordo, le riserve di carburanti e lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che permangono sugli aeromobili delle Imprese designate dall'una delle Parti Contraenti, saranno, sul territorio dell'altra Parte, esenti dai diritti di dogana, spese d'ispezione ed altri diritti fiscali, anche quando il materiale sopraindicato è impiegato o consumato dagli aeromobili durante il volo al di sopra di detto territorio.

d) Il materiale esente ai sensi del paragrafo precedente non potrà essere sbarcato senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Ove detto materiale non sia stato impiegato o consumato dovrà essere riesportato. In attesa della riesportazione esso rimarrà sotto il controllo delle predette Autorità, pur continuando a restare a disposizione delle Imprese.

ART. 6.

I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati da una delle Parti Contraenti e non scaduti, saranno riconosciuti dall'altra Parte, per la gestione delle rotte o servizi menzionati nell'allegato. Tuttavia ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri nazionali dall'altra Parte Contraente o da qualunque altro Stato.

ART. 7.

a) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'impiego e navigazione di detti aeromobili nel territorio stesso, saranno applicati agli aeromobili dell'altra Parte Contraente e saranno osservati relativamente all'entrata, all'uscita e alla permanenza nel territorio di detta Parte.

b) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio, alla permanenza ed all'uscita dal medesimo di passeggeri, equipaggio e merci, saranno applicati ai passeggeri, equipaggi e merci degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

ART. 8.

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare o revocare l'autorizzazione concessa a qualsiasi Compagnia Aerea dell'altra Parte Contraente, ove la detta Compagnia non sia in grado di provare, se richiesta, che la maggioranza del capitale ed il controllo effettivo di tale Compagnia, appartengano a nazionali o ad organismi dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti Contraenti può inoltre revocare l'autorizzazione predetta, quando la Compagnia suindicata o il Governo che la ha designata non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'articolo 7 del presente Accordo, o non adempiano agli obblighi da esso derivanti, o cessino di soddisfare alle condizioni nelle quali i diritti furono concessi ai termini del presente Accordo e del suo allegato.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 9.

Il presente Accordo e il suo allegato, nonché ogni altro atto che li completi o li modifichi saranno registrati presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

ART. 10.

Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i termini del presente Accordo o del suo allegato, può richiedere uno scambio di vedute tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Le consultazioni devono aver luogo entro i 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. In caso d'accordo, le modifiche entreranno in vigore dopo aver fatto oggetto di uno scambio di note per via diplomatica. Tuttavia cambiamenti o supplementi negli itinerari indicati nelle tabelle delle rotte, potranno aver luogo con un semplice accordo tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

ART. 11.

Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione di questo Accordo o del suo allegato dovrà essere sottoposta, per la decisione, al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, a meno che le Parti Contraenti concordino nel sottoporre la controversia a un Tribunale Arbitrale nominato d'accordo fra le Parti Contraenti o a qualsiasi altro Ente od Organizzazione. Le Parti Contraenti s'impegnano a rispettare la decisione pronunciata.

ART. 12.

Ciascuna delle Parti Contraenti può, in ogni momento, notificare all'altra il suo desiderio di denunciare il presente Accordo. Tale notifica sarà comunicata contemporaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Il presente Accordo avrà termine 12 mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte Contraente, salvo il caso che, in seguito ad accordo, la denuncia non sia stata ritirata prima della scadenza di detto termine. Qualora la Parte Contraente che riceve tale notifica non ne accusi ricevuta, la notifica s'intenderà ricevuta 14 giorni dopo la data di ricezione da parte dell'O.A.C.I.

ART. 13.

Le Imprese designate da una delle Parti Contraenti possono sopprimere alcuni degli scali compresi su una rotta determinata, purché non siano situati nel territorio dell'altra Parte Contraente; tuttavia sono tenute a darne comunicazione, senza indugio, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, salvo che si tratti di casi isolati.

ART. 14.

Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente nel giorno della sua firma e definitivamente non appena siano state adempiute le formalità previste dalla legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoindicati, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Lisbona, il cinque aprile millenovecentocinquanta, in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Governo Italiano
DE VERA D'ARAGONA

Per il Governo Portoghese
JOSE CAEIRO DA MATTA

ALLEGATO

I.

Il Governo Portoghese accorda al Governo Italiano il diritto di fare gestire dalle Imprese da esso designate i servizi di trasporto aereo sulle rotte indicate nella unita Tabella I.

II.

Il Governo della Repubblica Italiana accorda al Governo Portoghese il diritto di fare gestire dalle Imprese da esso designate i servizi di trasporto aereo sulle rotte indicate nella unita Tabella II.

III.

Le Imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte Contraente, alle condizioni fissate nell'Accordo e nel presente Allegato, del diritto di transito e di scalo per fini non commerciali, nonché del diritto di imbarcare e di sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri, posta e merci, nei punti indicati per ciascuno degli itinerari menzionati nelle unite Tabelle.

È, invece, espressamente vietato alle Imprese di una Parte Contraente di trasportare passeggeri, posta e merci da un punto a un altro del territorio dell'altra Parte Contraente (cabotaggio).

IV.

Le Imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti godranno di un trattamento giusto ed eguale al fine di gestire con pari possibilità i servizi convenuti, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo e nel presente Allegato.

V.

Nella gestione dei servizi a lungo percorso sugli itinerari indicati nel presente Allegato, le Imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione gli interessi delle Imprese dell'altra Parte Contraente, al fine di non influire indebitamente sui servizi che queste offrono sulle stesse rotte o su una parte di esse.

VI.

Le installazioni di trasporto aereo dovranno essere ben adeguate alle esigenze del pubblico.

VII.

Resta inteso da parte di entrambi i Governi che i servizi gestiti da una Compagnia designata ai termini dell'Accordo e del presente Allegato, saranno organizzati tenendo presente che lo scopo principale cui mirano è di offrire una capacità adeguata alla richiesta di traffico fra il Paese cui la Compagnia appartiene ed il Paese di ultima destinazione del traffico stesso. Per questi servizi, il diritto di imbarcare o sbarcare in qualsiasi punto o più punti delle rotte previste nel presente Allegato, traffico internazionale — passeggeri, merci e posta — destinato a terzi Paesi o da essi proveniente, sarà goduto in conformità ai principi generali di sviluppo ordinato del trasporto aereo accettati dai due Governi, e sarà soggetto al principio generale che la capacità si deve adattare:

- a) alla domanda del traffico tra il Paese di origine e quello di destinazione;
- b) alle esigenze di uno sfruttamento economico dei servizi in questione;
- c) alle esigenze di traffico della regione che la linea aerea attraversa, tenuto conto dei servizi aerei locali e regionali.

VIII.

Qualora una delle rotte indicate nelle Tabelle I e II del presente Allegato, o una parte di esse, sia gestita da Compagnie di trasporto aereo di ambedue le Parti Contraenti, le Compagnie stesse possono accordarsi per addivenire a una forma di cooperazione su tale rotta o su parte di essa. L'accordo così concluso sarà sottoposto alla approvazione delle Autorità Aeronautiche rispettivamente competenti.

IX.

Ai fini dei due numeri precedenti, il Governo della Repubblica Italiana riconosce la natura speciale dei servizi aerei tra il Portogallo e il Brasile, che saranno soggetti al regime destinato a regolare l'ultima categoria dei servizi indicati nel comma c) dell'articolo VII del presente Allegato.

X.

Le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno, su domanda di una di esse, al fine di assicurare l'osservanza dei principî e l'adempimento degli obblighi previsti nell'Accordo e nel presente Allegato.

XI.

1. Le tariffe da applicare su ciascuno dei servizi convenuti saranno determinate a un tasso ragionevole, tenuto conto di ogni fattore, come il costo dell'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche dei vari servizi e le tariffe applicate da altre imprese che gestiscono in tutto o in parte lo stesso servizio. Dette tariffe saranno determinate conformemente alle disposizioni che seguono del presente articolo.

2. In linea di massima, le tariffe saranno stabilite per ogni itinerario dalla Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I.A.T.A.). In difetto di una decisione della I.A.T.A., le Imprese designate si adopereranno a stabilire tali tariffe previa consultazione con le altre imprese che gestiscono servizi aerei sullo stesso itinerario o su parte di esso. Le tariffe così stabilite saranno sottoposte all'approvazione delle rispettive Autorità Aeronautiche.

3. In caso di disaccordo fra le imprese designate per quanto concerne le tariffe, le Autorità Aeronautiche competenti si adopereranno per stabilire le dette tariffe di comune accordo.

4. Se l'accordo non è raggiunto, la questione sarà sottoposta ad arbitrato, ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo.

XII.

1. A decorrere dalla data della entrata in vigore dell'Accordo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno appena possibile ogni informazione sulle concessioni accordate alle imprese che esse hanno designato per gestire, in tutto o in parte, i servizi indicati nelle Tabelle allegate. Uniranno alle informazioni copia degli atti di concessione, dello statuto delle imprese designate, con le eventuali modifiche, nonché di ogni altro documento relativo.

2. Le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettivo inizio dei loro servizi rispettivi, i seguenti dati: gli orari completi dei servizi, la loro frequenza e il tipo degli aeromobili impiegati. Le dette Autorità dovranno ugualmente comunicarsi ogni eventuale modifica.

TABELLA I

ROTTTE CHE SARANNO GESTITE DALLE COMPAGNIE DESIGNATE
DAL GOVERNO ITALIANO

A) *Rotte con destinazione nel territorio portoghese:*

Italia-Barcellona e/o Madrid-Lisbona

B) *Rotte che attraversano il territorio portoghese:*

Italia-Barcellona e/o Madrid-Lisbona e/o Isola del
Sale e/o Dakar

Natal e/o Rio de Janeiro e/o
S. Paulo-Montevideo-Buenos
Aires

Caracas-S. Domingo

Bermude
Boston e/o New York

Italia-Barcellona e/o Madrid-Lisbona e Azzorre

Avana
Mexico
Caracas

Le rotte sopraindicate possono essere modificate mediante accordi fra le Autorità aeronautiche competenti di ambo le Parti Contraenti.

Nota. — È inteso che le disposizioni della sezione III di questo Allegato, relative al diritto di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta, non si applicheranno a qualsiasi punto fra il territorio continentale portoghese (comprese le Azzorre e Madera) e la Spagna.

TABELLA II

ROTTTE CHE SARANNO GESTITE DALLE COMPAGNIE DESIGNATE
DAL GOVERNO PORTOGHESE

A) *Rotte con destinazione nel territorio italiano:*

Lisbona-Roma con o senza scali in Spagna

B) *Rotte che attraversano il territorio italiano:*

Lisbona con o senza scali in Spagna-Roma-Atene-Cairo con possibilità di prolungamento attraverso l'Asia per i territori portoghesi in detto Continente e/o in Oceania.

Le rotte sopraindicate possono essere modificate mediante accordi fra le Autorità Aeronautiche competenti di ambo le Parti Contraenti.